

## Il verbale Pensioni 2016: rispondere alle emergenze ma ridefinire una prospettiva

**Nicola Marongiu**

RPS

*Il verbale di sintesi del 28 settembre 2016 intervenuto tra il governo e Cgil-Cisl-Uil segna un primo passo d'interventi sui temi della previdenza. Parte da alcune emergenze, come i lavoratori precoci e gli addetti ai lavori usuranti e l'intervento a sostegno delle pensioni in essere, per arrivare a definire una griglia di materie che saranno oggetto del confronto nei primi mesi del 2017. Non tutte le soluzioni individuate sono a nostro giudizio all'altezza delle problematiche presenti, a partire dalla scelta del governo di non percorrere la strada*

*dell'intervento in ambito previdenziale per anticipare le uscite per le pensioni di vecchiaia ma quella di uno strumento di anticipo finanziario. Negli interventi e nella prospettiva sono però presenti novità positive come il riconoscimento della diversità dei lavori ai fini dell'accesso al pensionamento e dell'adeguamento dei requisiti all'attesa di vita. Siamo davanti a primi passi, la valutazione non potrà che realizzarsi al termine del percorso di confronto che nella «fase 2» riguarderà in particolare gli interventi sulla necessità di correttivi al sistema contributivo.*

### *1. Premessa e obiettivi del confronto con il governo*

Dalla risoluzione di alcune emergenze alla costruzione della prospettiva di revisione di alcuni capitoli del sistema previdenziale. Lungo queste due direttrici si è sviluppato il confronto con il governo, che ha avuto inizio il 24 maggio per concludersi con la sottoscrizione del verbale di sintesi dello scorso 28 settembre 2016. Confronto che si era posto, attraverso tavoli distinti, anche l'obiettivo di una discussione sul tema delle politiche attive del lavoro e di alcuni interventi correttivi alla regolazione del mercato del lavoro. Per tornare al capitolo della previdenza, su quali direttrici si è mossa la discussione che ha trovato traduzione nelle previsioni normative contenute nella Legge di bilancio per il 2017 e come potrà svilupparsi quella che è stata definita come la «seconda fase» per interventi di non immediata efficacia? Nella «prima fase» di confronto il punto era individuare una serie di

interventi/soluzioni con efficacia e «applicabilità» già dal 1° gennaio del 2017 e che quindi necessitavano di una immediata copertura finanziaria da individuare proprio con lo strumento della Legge di bilancio. Gli interventi, solo annunciati, della «seconda fase» potranno determinare una ricaduta in termini di previsione finanziaria solo negli anni successivi, a partire dal 2019 se per esempio si discute del tema dell'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita.

Il profilo delle soluzioni individuate nella «prima fase» del confronto, che hanno avuto immediata traducibilità nella previsione di norma, è prevalentemente orientato al tema dell'uscita per pensionamento per alcune particolari categorie di soggetti e per le attività lavorative considerate più gravose.

La scelta del governo (il confronto è stato condotto dal Ministero del Lavoro e dalla Presidenza del Consiglio) ha escluso l'ipotesi di interventi generalizzati di modifica dei termini per l'accesso al pensionamento, sia per il caso della cosiddetta pensione anticipata – con il solo requisito contributivo – che per la pensione di vecchiaia al raggiungimento dei limiti di età anagrafica.

Punto centrale della piattaforma sindacale di Cgil-Cisl-Uil era quello di intervenire sui meccanismi di uscita attraverso il ripristino della flessibilità nella fascia dai 62 ai 70 anni e del parametro dei 41 anni di contributi senza ulteriori penalizzazioni.

Per questa e per altre ragioni quanto intervenuto dal confronto con il governo non esaurisce i contenuti della piattaforma sindacale e il tema della previdenza resta un capitolo aperto e dovrà costituire un punto d'azione dell'agenda politico-sociale delle prossime settimane, a partire dalla necessità di ripresa del confronto sui punti individuati per la «seconda fase».

Occorre evidenziare che i temi oggetto del confronto con il governo, anche rispetto ai punti di maggior dettaglio, sono stati oggetto di sollecitazione e indicazione d'intervento da parte delle organizzazioni sindacali. Prima della definizione dell'agenda del confronto, condivisa a valle delle prime riunioni, nelle intenzioni dell'esecutivo gli interventi si sarebbero dovuti limitare al capitolo «pensioni in essere» e al punto relativo al prestito pensionistico (Ape) nella sola versione con costi a carico del lavoratore. Il confronto ha prodotto, invece, una serie di interventi articolati e che, seppure in termini non risolutivi, guardano ad alcune situazioni di emergenza presenti.

Lungo quali direttrici si muovono allora gli interventi previsti nel verbale di sintesi? Il capitolo relativo al rafforzamento delle pensioni in

essere prevede la estensione della *no-tax area* fino a 8.125 euro a prescindere dal limite di età e l'incremento della platea beneficiaria – per redditi da pensione fino a 2 volte il minimo – della cosiddetta somma aggiuntiva (la quattordicesima) che inoltre viene incrementata per coloro i quali già la percepivano e che avevano un reddito da pensione fino a 1,5 volte il minimo.

Occorre evidenziare alcune specifiche dell'intervento sulla cosiddetta quattordicesima, come il fatto che riguarda le sole pensioni che derivano da contribuzione e non quindi le cosiddette «minime» e il fatto che nella scelta relativa alla collocazione dell'incremento si sono privilegiati i redditi più bassi, quelli che registrano una maggiore sofferenza.

Per il capitolo invece degli interventi sui requisiti per l'accesso a pensione le direttrici d'intervento sono state essenzialmente due: da un lato l'esigenza di rendere più flessibili alcune norme per l'accesso alla pensione (cumulo, penalizzazioni, lavori usuranti) e dall'altro l'esigenza di introdurre benefici – seppure parziali e vincolati ad alcuni criteri – per categorie maggiormente esposte come i cosiddetti precoci, gli addetti a lavorazioni gravose e i soggetti con condizioni di disagio soggettivo quali la disoccupazione, la condizione di disabilità, il sostegno a parenti di primo grado con disabilità grave conviventi nel nucleo.

Lo vedremo appresso in un dettaglio più analitico ma si può evidenziare che l'asse attraverso il quale si muovono alcuni interventi è proprio il riconoscimento di alcune categorie di maggiore disagio sia legate alla mansione lavorativa e alla professione che alle condizioni soggettive della persona e del suo nucleo familiare.

Il punto di lettura degli interventi contenuti nel verbale di sintesi passa proprio per l'esigenza di una taratura delle regole di accesso al pensionamento in ragione di una pesatura – che deve essere il più possibile oggettiva – delle condizioni di lavoro e dei bisogni soggettivi della persona.

Tale orientamento costituisce un abbozzo di un ragionamento più complesso e strutturato che dovrà riguardare il tema della cosiddetta attesa di vita e di una relazione che occorre strutturare tra lavoro/mansione e requisiti di uscita per il pensionamento, aprendo la strada al riconoscimento della diversità dei lavori e degli effetti che si generano sulle persone anche dal punto di vista della prospettiva di vita.

Tema di notevole complessità, anche dal punto di vista sistemico e concettuale sul quale però occorre aprire i necessari spazi di riflessione alla ricerca della percorribilità di alcune soluzioni che superino

RPS

Nicola Marongiu

gli elementi di rigidità e di forzata omogeneità oggi presenti e che a volte possono trovare soluzione forzatamente soltanto nelle scelte di carattere, laddove i vincoli all'uscita per pensionamento lo permettono.

## 2. *Gli interventi della «fase 1»*

Veniamo ora al dettaglio relativo ad alcune azioni contenute nel verbale di sintesi, con in evidenza anche il quadro dei potenziali fruitori e degli impegni di spesa conseguenti almeno come individuati nella relazione tecnica di accompagnamento alla Legge di bilancio per il 2017. Saranno indicate per punti, coerentemente all'articolato del testo della Legge di bilancio per il 2017 n. 232 dell'11 dicembre 2016.

Anzitutto saranno abolite le penalizzazioni per l'accesso al pensionamento con il solo requisito contributivo. Tale modifica ha effettività a partire dal 1° gennaio del 2018, considerato che per intervento normativo sono sospese fino al 2017. Il costo dell'intervento è stimato in 34 milioni di euro per il 2018 per salire progressivamente a 286 milioni di euro ai dieci anni (2026). Gli importi fanno riferimento al lordo fiscale, al netto fiscale l'impegno di spesa al decimo anno è di 195 milioni di euro.

L'intervento normativo, semplice nella sua formulazione e nelle sue conseguenze, ristabilisce il criterio della piena alternatività tra il possesso del requisito contributivo con quello di carattere anagrafico per le fattispecie legate all'uscita anticipata e all'uscita di vecchiaia.

L'introduzione di una penalizzazione per l'accesso alla pensione con il solo requisito contributivo costituisce nei fatti una limitazione all'esercizio del diritto, depotenziando la possibilità di uscita anticipata. La norma, quindi, come richiesto si muove in una corretta direzione, ampliando la possibilità di beneficio dell'uscita anticipata senza ulteriori penalizzazioni.

Analogo intervento, che potrà favorire le uscite per pensionamento, riguarda la possibilità di ricongiungimento dei contributi versati in più gestioni previdenziali superando – attraverso il ricorso a una ulteriore opzione – l'obbligo di onerosità.

La possibilità di ricongiunzione nel percorso alla Camera della Legge di bilancio è stata estesa anche ai contributi versati in Casse private. L'opzione prevede l'introduzione del cosiddetto cumulo pro-quota gratuito, cioè ogni gestione e ogni cassa provvede a erogare la quota

di pensione relativa alla contribuzione versata nella stessa. Quota che andrà a confluire in un unico assegno pensionistico. Le stime evidenziano un potenziale di pensioni interessato da questo intervento che va dalle 7.800 nel 2017 alle 100.000 nel 2026 con un effetto complessivo per la finanza pubblica previsto in 98 milioni di euro nel 2017 e in 497 milioni di euro al decimo anno nel 2026. Questi dati dimostrano che il tema della obbligatorietà della ricongiunzione «onerosa» ha costituito un limite oggettivo all'uscita per pensionamento in considerazione dei costi della ricongiunzione. La previsione normativa restituisce al soggetto interessato la possibilità di scelta. L'ambito di ricaduta della norma è ampio, comprende anche tutti i casi di passaggio dal settore pubblico al privato e viceversa, tipico delle gestioni dei servizi in ambito comunale come per esempio per il sistema delle società partecipate.

Le modifiche sopra evidenziate rendono evidente da un lato il relativo impegno finanziario per superare norme ingiuste e penalizzanti e dall'altro restituiscono la possibilità di scelta sull'uscita per pensionamento, con i requisiti richiesti, senza il condizionamento che deriva da un lato dalle penalizzazioni e dall'altro dall'obbligo di ricongiunzione onerosa. È evidente che il nuovo meccanismo introdotto ha degli effetti sul calcolo e non ripristina la situazione ante «obbligo ricongiunzione onerosa» ma come evidenziato va considerato uno strumento di flessibilità nella disponibilità della persona.

Analizziamo ora alcuni interventi specifici riguardanti particolari categorie di lavoratori, il confronto si è sviluppato anche intorno al tema dei lavori usuranti, del lavoro precoce, della particolare condizione di gravosità dei lavori.

Sui lavori usuranti occorre dire, in premessa, che non si è operata una rivisitazione delle categorie come previsto dal decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011. La ristrettezza dei tempi non ha permesso un approfondimento utile alla ridefinizione delle categorie, tema di discussione che si presenta particolarmente complesso. Nelle nostre intenzioni il punto di prospettiva resta quello di costruire un ragionamento che tenga debitamente conto della condizione di usura che alcune tipologie di lavoro producono da mettere in relazione alle attese di vita e quindi al regime dei requisiti che regolano le uscite per pensionamento. Tale approccio necessita evidentemente di basi oggettive di ragionamento e delle necessarie evidenze di carattere scientifico, aspetti certamente non affrontabili nel contesto temporale entro il quale si è realizzato il confronto con il governo.

Nel caso dei lavori usuranti si è operata una efficace e intelligente ope-

RPS

Nicola Marongiu

razione di modifica della norma esistente, con l'obiettivo di limitare ed eliminare i vincoli che non permettevano l'accesso al beneficio. Basterebbe guardare le riserve del fondo e il suo riutilizzo per valutare come la norma risultasse difficilmente applicabile. In particolare si è cancellato il vincolo dell'aver svolto nell'ultimo anno di vita lavorativo attività usurante, si è cancellata la finestra di accesso, anticipando il pensionamento di 12 mesi per il lavoro dipendente e di 18 mesi per quello autonomo, si sono combinati i requisiti del numero minimo di anni in attività usurante, si è cancellato l'adeguamento automatico dei requisiti alla speranza di vita. Non cambiando la struttura portante del decreto legge n. 67 del 2011 ma apportando i sopra-elencati correttivi si determinerà la possibilità di un facilitato accesso alla norma per i lavoratori già compresi nelle categorie definite originariamente dal decreto.

Si stima che tali modifiche normative permetteranno l'accesso al pensionamento a ulteriori 3.220 lavoratori nel 2017 fino ad arrivare a 6.990 nel 2026. L'impegno finanziario è previsto in 84,5 milioni di euro nel 2017 per salire a 170,5 milioni di euro nel 2026. Anche in questo caso possiamo osservare una relativa necessità di risorse aggiuntive, segno che il superamento di alcune rigidità presenti nelle norme era realizzabile senza particolari e significativi saldi di spesa ma attraverso appunto gli adeguati interventi correttivi del quadro legislativo. Chiaramente, varrà per tutti i capitoli d'intervento, occorrerà verificare con attenzione l'effettivo accesso ai benefici anche per valutare l'esigenza di un pronto adeguamento del quadro regolatorio.

I precedenti interventi si muovono quindi su un solco tra loro coerente.

Di certo il peso della discussione si è particolarmente collocato intorno alla vicenda del cosiddetto lavoro precoce, partendo dalla necessità non soddisfatta dall'esito del confronto di ridurre il vincolo dei 42 anni e 10 mesi per l'accesso a pensione con il solo requisito contributivo.

Aspetto presente nella piattaforma sindacale e anche in diversi disegni di legge presentati in Parlamento.

In questo quadro, d'indisponibilità di un intervento che avesse un carattere generalizzato per puntare all'obiettivo della riduzione del numero di anni di contributi, si è collocata la discussione sul cosiddetto lavoro precoce.

Diverse sono state le ipotesi di lavoro inizialmente proposte al tavolo del confronto, tutte passavano dal mettere in relazione il numero di anni di lavoro nella fascia dai 14 ai 18 anni con un riconoscimento di

uno «sconto» contributivo variabile dai due ai quattro mesi per anno. Nella ipotesi più favorevole ciò avrebbe permesso, ipotizzando quattro anni di contribuzione in età precoce, il riconoscimento di un anticipo sul requisito di pensionamento intorno ai sedici mesi.

È evidente che un numero di anni minore avrebbe determinato proporzionalmente l'entità dello sconto.

Nella fase finale del confronto, anche in relazione alle previsioni sugli impegni di spesa, l'equilibrio si è determinato nel fissare ai 41 anni l'età di uscita per chi ha almeno 12 mesi di contribuzione derivante da periodi di effettivo lavoro anche non continuativi prima del compimento del diciannovesimo anno di età.

L'uscita ai 41 anni di contributi è in relazione al possesso di alcuni requisiti, di seguito brevemente elencati: stato di disoccupazione, disabilità o invalidità personale, lavoro di cura prestato nei confronti di un parente di primo grado convivente con disabilità grave, addetti a lavorazioni particolarmente gravose o comprese tra quelle rientranti nel decreto legislativo che regola i lavori usuranti.

L'impegno di spesa per il 2017 è stimato in circa 360 milioni che diventano 590 a partire dal 2020, mentre il numero di pensioni complessivamente stimate è previsto in circa 20.000 unità nel 2017 che salgono a 26.000 nel 2020.

Sul punto possono essere svolte alcune considerazioni. La prima riguarda il fatto che si ristabilisce, seppure a determinate condizioni, la possibilità di uscita a 41 anni superando quindi la generalizzazione del requisito dei 42 e 10 mesi per gli uomini e dei 41 anni e 10 mesi per le donne.

Non siamo certamente nel perimetro di una riduzione generalizzata e trasversale del requisito per l'uscita anticipata, considerato che tale previsione vale solamente per il cosiddetto lavoro precoce con determinate condizioni soggettive o strettamente legate alla tipologia dell'attività lavorativa in essere o svolta per un numero determinato di anni nel corso della vita lavorativa.

Per queste ragioni la nostra valutazione tende a rendere evidente l'esigenza di continuare a perseguire l'obiettivo, anche attraverso la necessaria iniziativa di mobilitazione sindacale, di una riduzione generalizzata. Occorre però rendere evidente che si è compiuto un passo e che la risposta coglie alcuni elementi tendenti a riconoscere una condizione di maggiore disagio e quindi un percorso di uscita più favorevole per alcune categorie di persone. In tal senso occorre leggere il principio ispiratore dell'intervento. Certo in presenza di una maggiore

RPS

Nicola Marongiu

disponibilità di risorse da parte del governo potevano essere individuati altri percorsi, ma siamo comunque in presenza di un orientamento che prova a individuare, non in termini esaustivi, un percorso utile a riconoscere il beneficio alle persone in condizioni di maggiore disagio.

Del tutto opposto invece l'orientamento e la decisione assunta dal governo rispetto alla richiesta di reintrodurre forme di flessibilità per l'uscita con il requisito cosiddetto di vecchiaia oggi collocato per gli uomini a 66 anni e 7 mesi. Diverse erano le proposte sul terreno, anche in ambito parlamentare, compresa quella contenuta nella piattaforma sindacale. Occorreva individuare meccanismi e strumenti per riconoscere nella fascia dai 62 ai 70 anni la possibilità di determinare l'uscita per pensionamento con effetto certamente sul calcolo della pensione che dal 2012 – per i periodi in pro-quota – si realizza con il metodo contributivo. Il ragionamento sempre avanzato dalle organizzazioni sindacali tendeva a rendere evidente l'esigenza che gli eventuali elementi di penalizzazione, esplicitamente contenuti in alcune proposte di legge, non ricadessero in termini esclusivi sulle spalle del lavoro. Era evidente, da questo punto di vista, la necessità di una disponibilità di carattere finanziario utile a riconsiderare – per gli effetti distorsivi che ha generato incrociando anche una riduzione delle tutele derivanti dalla revisione della disciplina sugli ammortizzatori sociali – le pesanti ricadute generate dagli interventi di rapido e generale innalzamento dell'età di pensionamento introdotti nel 2011. La scelta invece, annunciata e descritta già prima dell'avvio del confronto con le organizzazioni sindacali, ha evitato di misurarsi con le regole del sistema previdenziale, ripiegando su uno strumento del tutto atipico come il prestito pensionistico. Un orizzonte, quindi estraneo alla dimensione dell'ambito previdenziale, che prefigura un ruolo e una funzione del soggetto pubblico e dello Stato quale facilitatore nel rapporto tra il cittadino e il sistema bancario e assicurativo per l'accesso – di fatto – a una linea di finanziamento. La descrizione dell'anticipo pensionistico per come inteso e normato dal governo potrebbe fermarsi qua. L'entità dei costi del prestito, in termini orientativi intorno al 5 per cento per ogni anno e quindi superiore al 18 per cento sui tre anni e sette mesi massimi di anticipo, renderà di fatto non accessibile il ricorso a tale possibilità per la forte penalizzazione che determina.

Del resto basterebbe guardare la norma finanziaria, con il prospetto di copertura, per rendere evidenti gli effetti sostanzialmente neutri della cosiddetta «Ape volontaria» che determina ricadute minime solo in ter-



mini di minor gettito Irpef quantificate in 2 milioni di euro nel 2018 per arrivare, secondo la stima di utilizzo dello strumento, a 57 milioni di euro nel 2023.

Occorre evidenziare che nel corso della discussione si è convenuto, e così è scritto nella norma, di dare un carattere di sperimentality all'Ape, che quindi riguarderà gli anni 2017 e 2018, per poi effettuare le necessarie verifiche e valutarne la riproposizione.

Nel corso del confronto tra governo e organizzazioni sindacali si è condiviso di provare a determinare un canale di accesso agevolato per alcune categorie di maggiore disagio similmente a quanto previsto per il lavoro precoce.

Per l'ambito legato a disoccupazione, disabilità e lavoro di cura si è imposto un limite contributivo di almeno 30 anni per avere accesso all'agevolazione.

Per il lavoro gravoso il limite contributivo è di 36 anni con almeno 6 anni svolti in via continuativa nelle attività previste.

La soglia a totale carico dello Stato della cosiddetta indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia risulta essere fissata in 1.500 euro, oltre la quale i costi sono a carico – per la quota parte eccedente – del soggetto che richiede l'anticipazione.

Ci troviamo, senza dubbio davanti a una possibilità che ha carattere positivo, perché può utilmente accompagnare verso la maturazione del requisito della pensione di vecchiaia a partire dal 63° anno di età.

Il punto di estrema limitazione risiede nel numero di anni di contribuzione richiesti, i 36 anni, combinata con la previsione dei 6 anni svolti in via continuativa. Per alcune categorie di lavoro gravoso – come per esempio l'edilizia – caratterizzate da discontinuità c'è il rischio di una copertura solamente nominale per la difficoltà di accesso alla misura.

Rispetto invece agli effetti sulla finanza pubblica per il 2017 si stima un impegno di spesa di 300 milioni di euro, 609 per il 2018, 647 per il 2019 che scende fino a 8 milioni di euro nel 2023.

Il numero delle prestazioni in pagamento è stimato in 34.300 per il 2017, 43.100 per il 2018, 36.700 per il 2019 con graduale decrescita e azzeramento nel 2023.

Nell'ambito del confronto, è contenuto nel verbale, si è inoltre disciplinata in termini di principio la possibilità di un finanziamento dello strumento del prestito da parte delle aziende attraverso la cosiddetta «Ape aziendale». Tale possibilità è chiaramente demandata alle parti attraverso la contrattazione e i suoi strumenti, come per esempio l'intervento della bilateralità. Per tale fattispecie l'impegno del governo è

in relazione alle agevolazioni di carattere fiscale per favorire versamenti di quote di contribuzione aggiuntiva alla previdenza complementare. Sempre nell'ambito degli interventi relativi alla previdenza complementare si è data la possibilità, attraverso un intervento normativo, per coloro i quali avranno accesso all'Ape dell'erogazione da parte dei fondi di previdenza complementare del montante accumulato richiesto sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata. Questo è il quadro complessivo degli interventi compresi nella cosiddetta «fase 1», che ha trovato traduzione – compresi i limiti e alcuni ambiti non chiaramente identificati nel confronto in quanto rimandati ai successivi tavoli tecnici – nella Legge di bilancio per il 2017 recentemente approvata. La possibilità di alcuni interventi correttivi, da realizzarsi attraverso l'azione emendativa, è stata fortemente limitata dal percorso di approvazione che ha risentito della fase politica determinatasi con il referendum sulle modifiche costituzionali dello scorso 4 dicembre.

### *3. Valutazione e linee d'intervento per la «fase 2»*

Quale valutazione si può trarre, quindi, dal percorso avviato e dalle prospettive comunque contenute nel verbale di sintesi dello scorso 28 novembre? Attraverso un intelligente e razionale intervento sull'impianto normativo esistente si operano alcuni interventi di sicuro interesse e con relativi impegni di spesa. Questo vale, come detto, sulla cancellazione delle penalizzazioni, sul cumulo pro-quota gratuito, sui lavori usuranti. Restano invece aperti i problemi, nonostante l'individuazione di prime soluzioni, per il lavoro precoce e sui requisiti di accesso per l'uscita anticipata e, anche in misura maggiore, sulla pensione di vecchiaia. In un contesto, come evidenziato, che vedrà inoltre l'andata a regime degli interventi di revisione degli ammortizzatori sociali e segnatamente il superamento definitivo dal 2017 dello strumento della mobilità ordinaria. Oltre gli elementi legati al disagio soggettivo e alla mansione, che trovano qualche risposta in alcuni capitoli, è evidente una pressione che si esercita sul sistema pensionistico e sulle persone nella fascia alta di età che deriva dagli effetti di lungo periodo prodotti dalla crisi, dall'innalzamento dell'età di accesso alla pensione, dalla contrazione degli ammortizzatori sociali. Non è stato certo un caso il fatto che uno degli elementi presenti nel tavolo ministeriale e governativo ha riguardato le aree di crisi complesse e non complesse e la temporalità nel ricorso agli ammortizzatori. Questa

breve considerazione, che andrebbe certamente sviluppata sorreggendola anche con elementi quantitativi, rende evidente che non può certo esistere una flessibilità del sistema pensionistico per dare risposte alle difficoltà presenti nel mercato del lavoro anche oltre gli aspetti congiunturali. Pur individuando alcune categorie di maggiore disagio per l'accesso alle agevolazioni, come per chi è in stato di disoccupazione senza percezione di sussidio perché integralmente fruito, è evidente la parzialità dell'intervento sia sul versante pensionistico per il quale non si può che ragionare in termini di contribuzione minima che per l'esigenza di una risposta sociale per chi si ritrova, anche a causa delle crisi aziendali, in una condizione di non corrispondenza con i criteri di accesso alla pensione.

In questo quadro vanno collocati gli interventi e la loro valutazione. Mentre la «prima fase» aveva l'obiettivo di rispondere alle emergenze nella «seconda fase», che dovrà aprirsi perché gli impegni di un verbale e di un confronto vanno oltre le evoluzioni delle fasi politiche, il raggio di azione dovrà riguardare alcune necessarie azioni di sistema. Di certo esiste il tema dell'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche nel sistema contributivo derivante non tanto per le regole in se – chi ha la possibilità di lunghe carriere lavorative con contribuzione potrà avere effetti sostanzialmente neutri se non più vantaggiosi rispetto al sistema retributivo – quanto per la necessità di rispondere adeguatamente alla discontinuità lavorativa, a tipologie contrattuali con bassa aliquota contributiva e magari senza copertura della previdenza complementare, all'ingresso in età più avanzata nel mercato del lavoro. Da qui la necessità di correttivi da introdurre nel sistema, se ne era già parlato nel protocollo sul welfare del 2007 dove si indicava un livello di prestazione pensionistica non inferiore del 60% sulla retribuzione e in termini più strutturati attraverso lo strumento della pensione contributiva di garanzia lanciata dalla Cgil nel 2011. Tema ripreso nel verbale di sintesi, associato però a un intervento di riduzione del cuneo contributivo – nella sostanza la percentuale di contributi a carico dell'azienda e del lavoratore – strutturale rispetto alla temporaneità degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato. Si può anche non negare la necessità di un ragionamento sul livello di contribuzione, anche in termini simili a quanto avviene in altri paesi, ma è evidente la relazione tra riduzione della contribuzione ed effetto sulla prestazione pensionistica che difficilmente sarebbe neutra anche rispetto alla previsione di uno strumento di garanzia che non poggerrebbe – nel ragionamento avanzato dal governo – sull'attuale livello di contribuzione e sulla conseguente capacità

RPS

Nicola Marongiu

di costruzione del montante contributivo. Un tema quindi complesso che rischia di non interrogare solamente la prospettiva del sistema pensionistico, in particolare per le nuove generazioni. Ambito al quale occorre dare delle risposte tenendo conto di ciò che si è determinato anche nelle dinamiche del mercato del lavoro come prima evidenziato. Sempre sul sistema contributivo ci si sofferma sulla necessità di rivedere il livello minimo di importo, oggi previsto nel coefficiente di 2,8 volte l'assegno sociale, per l'accesso alla pensione anticipata. La revisione di tale livello minimo d'importo determinerebbe una maggiore flessibilità per l'accesso alla pensione, alle regole attuali i 63 anni e 7 mesi e 20 anni di contribuzione effettiva con primo versamento utile dopo il 1° gennaio del 1996, da mettersi chiaramente in relazione alle condizioni individuali. Gli importi soglia prefiguravano l'esigenza, nella sostanza, di una tutela rispetto alle condizioni reddituali conseguenti a una uscita anticipata. Sempre nella «seconda fase» punti di sicuro interesse, più volte sollecitati dalle organizzazioni sindacali, sono il riconoscimento a fini previdenziali del lavoro di cura attraverso una sua valorizzazione in termini contributivi e il punto relativo alle modalità di revisione delle attuali forme di adeguamento alla speranza di vita. Aspetti, seppure in termini diversi e parziali, affrontati anche in alcuni interventi compresi nella prima fase del confronto.

Di certo si può evidenziare l'articolazione degli ambiti di possibile intervento che potrebbero rendere evidente la volontà d'intervenire con una qualche profondità sul sistema previdenziale.

Aspetto solo parzialmente colto nelle soluzioni individuate e che hanno trovato soluzione nella Legge di bilancio per il 2017. Si potrà dire di avere fatto un buon lavoro se si guarderà con attenzione agli effetti di quegli interventi e alla necessità di continuare a perseguire soluzioni e risultati per le fasce più esposte. La rigida trasversalità introdotta con la riforma del 2011 è solo attenuata dalle soluzioni individuate. Si potrà dire di avere fatto un buon lavoro se insieme agli interventi sulle emergenze si avrà la possibilità di disegnare un sistema più equilibrato, con una maggiore flessibilità e che riconosca la necessità non di eccezioni ma di soluzioni articolate anche in relazione alla tipologia dell'attività lavorativa. Aspetti che valgono sia nell'attuale fase di transizione, dove convivono più regole derivanti dagli interventi di riforma precedenti, che nella prospettiva non lontanissima – almeno per come si considerano gli anni in ambito previdenziale – sempre più orientata al sistema contributivo.